

SOCIETA' PER LA MOBILITA'
E IL TRASPORTO PUBBLICO S.p.A.
Via Taro, 12 – 43100 PARMA
C.F.: 02155060342

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO DELLA SALA RIUNIONI GIUSEPPE RIGHI, SITA IN STRADA BAGANZA N° 9/A – PARMA

Parte I^a - Locali

Art. 1

La concessione in uso comprende il locale adibito a Sala riunioni presso la palazzina sita in Strada Baganza n° 9/A – Parma, con gli annessi servizi igienici ed i relativi impianti, attrezzature ed arredi quali risulteranno dall'elenco che verrà rilasciato al richiedente e da questi sottoscritto per esplicita approvazione unitamente al contratto di concessione in uso, di cui il suddetto elenco ed il presente regolamento, dovranno intendersi come parte integrante.

Art. 2

Le richieste di concessione in uso della sala riunioni, formulate per iscritto, dovranno essere inoltrate all'ufficio Segreteria della Società per la Mobilità e il Trasporto Pubblico S.p.A., di via Taro, 12, Parma, per tempo, e comunque, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'uso della sala da parte del concessionario fatta salva, in ogni caso, la facoltà discrezionale dell'Amministrazione della Società per la Mobilità e il Trasporto Pubblico S.p.A. di concedere o meno in uso i locali compatibilmente coi propri compiti istituzionali e con le finalità di carattere sociale perseguite dalle manifestazioni cui verrà adibita la sala suaccennata.

Il diritto alla concessione in uso si perfeziona con l'accettazione, da parte del richiedente, delle condizioni di utilizzo della sala e con il versamento del relativo canone.

Art. 3

Il locale concesso in uso con gli annessi servizi ed i relativi impianti, attrezzature ed arredi sarà consegnato in normale stato di manutenzione, pulizia e funzionamento al concessionario.

E' fatto obbligo al concessionario:

- a) di controllare direttamente l'accesso delle persone interessate nell'area cortilizia di pertinenza della sala riunioni: in tale area non sarà consentita l'immissione di autoveicoli di qualsivoglia appartenenza, salvo esplicita preventiva autorizzazione da parte della Società per la Mobilità e il Trasporto Pubblico S.p.A., che si riserva la facoltà di rilasciarla solo nei casi in cui, a suo insindacabile giudizio, se ne presenti la inderogabile necessità, per un numero massimo di 15 vetture;
- b) l'assunzione da parte del concessionario di tutti gli oneri derivanti dall'eventuale arredo di danni al locale, ai servizi, impianti, attrezzature ed arredi di cui all'art. 1;
- c) l'impegno del concessionario di restituire tutto ciò che ha formato oggetto della concessione in uso, alla scadenza di quest'ultima, allo stato originale descritto nell'atto di concessione al momento della sua sottoscrizione, libero da persone e cose. Si intende che l'Azienda è comunque autorizzata a sgombrare i locali a spese e rischio del concessionario da eventuali installazioni suppletive non rimosse nei termini;
- d) la riserva da parte della Società per la Mobilità e il Trasporto Pubblico S.p.A. di continuare ad usufruire degli altri locali, della palazzina di Strada Baganza, non concessi in uso, che conserveranno la loro destinazione originaria, nonché la riserva della Società per la Mobilità e il Trasporto Pubblico S.p.A. di utilizzare in promiscuo i servizi igienici;

Art. 4

La concessione dei locali in argomento viene rilasciata per almeno 4 ore, oppure per fasce di 6 ore, in orari che vanno dalle ore 8 alle 14, oppure dalle 14 alle 20, oppure dalle 20 alle 24.

Parte II^a – Servizi

Art. 5

Salvo i casi di forza maggiore, i guasti improvvisi o comunque di eventi imprevisi, la Società per la Mobilità e il Trasporto Pubblico S.p.A. fornisce con l'atto di concessione, oltre all'uso della sala:

- 1) servizi igienici incustoditi annessi alla sala concessa (in uso promiscuo);
- 2) apparecchio telefonico pubblico urbano ed interurbano, a schede;
- 3) pulizia locali e servizi igienici limitata ad un solo intervento giornaliero per la durata della concessione (eventuali maggiori interventi saranno da concordarsi a parte);
- 4) impianti di riscaldamento o condizionamento;
- 5) fornitura di energia elettrica sufficiente al funzionamento degli impianti fissi previsto per le normali esigenze dei locali;
- 6) servizio di assistenza in sala effettuato da un incaricato della Società per la Mobilità e il Trasporto Pubblico S.p.A., salvo i casi di forza maggiore;
- 7) impianto di amplificazione.

Gli impianti di registrazione e videoproiezione, se richiesti, verranno forniti con costi aggiuntivi, rispetto al normale canone d'uso. Qualora inoltre il concessionario ritenga necessarie particolari garanzie di funzionamento di tali impianti, potrà richiedere, a sue spese, l'assistenza diretta della ditta di ciò incaricata, il cui recapito verrà fornito dalla Società per la Mobilità e il Trasporto Pubblico S.p.A.

Parte III^a – Prescrizioni

Art. 6

Sono a carico del concessionario gli oneri per l'eventuale provvista di qualsivoglia speciale servizio di sorveglianza e custodia diurna e notturna all'interno dell'edificio che è comunque subordinata al preventivo assenso della Società per la Mobilità e il Trasporto Pubblico S.p.A.

In tal caso il personale incaricato deve essere munito di tessera di riconoscimento: la Società per la Mobilità e il Trasporto Pubblico S.p.A. si riserva il diritto di far sostituire immediatamente quel personale che a suo insindacabile giudizio non risultasse idoneo.

La Società per la Mobilità e il Trasporto Pubblico S.p.A. è esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità per manomissione, furto o danno in qualsiasi modo avvenuto, di materiali, oggetti e quant'altro di proprietà del concessionario pro-tempore e dei partecipanti.

Art. 7

Tutte le installazioni e gli interventi suppletivi da eseguirsi, previa approvazione della Società per la Mobilità e il Trasporto Pubblico S.p.A., ad opera del concessionario, devono esser posti sotto la diretta sorveglianza degli incaricati della Società stessa, fermo restando il divieto di qualsiasi manomissione o danno alle pareti, ai pavimenti, ai soffitti, agli impianti tecnologici ed all'arredamento.

Art. 8

Il concessionario pro-tempore è direttamente responsabile verso i terzi in ogni e qualsiasi modo e deve comunque esentare interamente la Società per la Mobilità e il Trasporto Pubblico S.p.A. da ogni pretesa altrui per danni o altro derivanti dall'attività e dall'esercizio della concessione ottenuta.

Il concessionario è responsabile verso la Società per la Mobilità e il Trasporto Pubblico S.p.A. per ogni e qualsiasi rischio inerente i beni concessi e per tutto il periodo di concessione.

Il concessionario qualora utilizzi personale dipendente per l'uso dei locali concessi, garantirà a sue spese le assicurazioni sul lavoro e le altre forme di previdenza stabilite dalle legge, restando la Società per la Mobilità e il Trasporto Pubblico S.p.A. esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità che possa derivare da tale rapporto.

Art. 9

Il concessionario riconosce alla Società per la Mobilità e il Trasporto Pubblico S.p.A. la facoltà di vigilanza sull'esercizio della concessione e sull'osservanza di tutte le disposizioni contenute nel presente regolamento, con riserva di imporre le opportune prescrizioni nell'interesse della conservazione delle strutture, impianti ed arredi concessi in uso.

Art. 10

Il concessionario deve osservare i regolamenti e le prescrizioni di Pubblica Sicurezza ed igiene, le disposizioni di cui alla legge 11/11/1975 n. 584 contenente il divieto di fumare in determinati locali, nonché le norme generali e particolari che in ogni caso siano attinenti alle attività che discendono dalla concessione.

Egli deve pertanto munirsi a sua cura e spese di tutte le licenze ed autorizzazioni previste, dovendosi intendere che la Società per la Mobilità e il Trasporto Pubblico S.p.A. non assume alcuna responsabilità in ogni caso per eventuali omissioni ed inosservanze alle disposizioni anzidette.

Art. 11

Sono a carico del concessionario tutti i tributi, diretti ed indiretti, concernenti l'esercizio della concessione.

Art. 12

Senza pregiudizio del risarcimento o indennizzo per danni o delle altre sanzioni previste dalla legge od in altre parti del presente regolamento, la Società per la Mobilità e il Trasporto Pubblico S.p.A. avrà il diritto di pronunciare la decadenza dalla concessione:

- a) per diversa utilizzazione, da parte del concessionario, dei locali, servizi, impianti ed arredi rispetto a quella concordata con la Società per la Mobilità e il Trasporto Pubblico S.p.A., senza alcuna autorizzazione da parte di questa;
- b) per subconcessione parziale o totale dei locali, impianti ed arredi concessi;
- c) per aver impedito l'esercizio del diritto di vigilanza da parte della Società per la Mobilità e il Trasporto Pubblico S.p.A. previsto agli artt. 5 e 7 del presente regolamento.

All'atto della dichiarazione di decadenza, mediante comunicazione scritta da parte del legale rappresentante della Società per la Mobilità e il Trasporto Pubblico S.p.A., quest'ultima avrà il diritto di entrare, anche coattivamente, in possesso dell'immobile concesso, indipendentemente dalla definizione, nelle sedi opportune, di ogni eventuale controversia.

Art. 13

Esclusi i casi di cui all'art. 12, qualora il concessionario contravvenga agli obblighi assunti, verrà addebitata, oltre all'applicazione dei normali canoni d'uso, al risarcimento od indennizzo per danni e ad ogni altra sanzione prevista dalla legge, la penalità di € 516 per ogni fascia o porzione di fascia oraria di utilizzazione non autorizzata dei locali.

Art. 14

Nessun indennizzo verrà corrisposto per la sopravvenuta impossibilità di utilizzo della sala, qualora questa sia dovuta a forza maggiore, a guasti improvvisi e/o, comunque, ad eventi imprevisi e fortuiti, non imputabili al concessionario, che impediscano il funzionamento degli impianti e servizi in modo tale da compromettere la manifestazione, cui vengono adibiti i locali concessi; in tal caso la Società per la Mobilità e il Trasporto Pubblico S.p.A. sarà tenuta al solo rimborso delle somme percepite fino a quella data in rapporto ai periodi di mancata utilizzazione dei locali in oggetto.

Art. 15

Per qualsiasi controversia discendente dall'applicazione del presente regolamento o dai contratti stipulati in dipendenza di esso, non composta in via amichevole, sarà competente in via esclusiva il Foro di Parma.

Art. 16

Per quanto non specificato nel presente regolamento, si fa richiamo alle disposizioni di legge e, in mancanza di esse, alle consuetudini ed usi locali.

SOCIETA' PER LA MOBILITA' E IL TRASPORTO PUBBLICO S.P.A.

IL CONCESSIONARIO

Si approvano espressamente le clausole di cui agli artt.: 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15.

SOCIETA' PER LA MOBILITA' E IL TRASPORTO PUBBLICO S.P.A

IL CONCESSIONARIO

Parma,